

LETT. C)



COMUNE DI GORGOGLIONE
PROVINCIA DI MATERA

Via Roma, 159 – CAP 75010 – Tel 0835/560078 – C.F. 83000410775 – E-mail: dogaglia@rete.basilicata.it

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

Vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio delle particelle forestali 1, 8,
12 (alto fusto misto di cerro-roverella, pini), e 15 (ceduo di leccio) previsto dal
PAF (D.P.G.R. n° 253 del 12.11.2004).

Massa presunta in piedi: m³ 1196,8

Valore a base d'asta: € 35.095,3

Gorgoglione, 24.06.2011



IL PROFESSIONISTA

Dott. For. Francesco RIPULLONE



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

IL RESPONSABILE DELL'AREA

TECNICO MANUTENTIVA

Geom. Donato Vincenzo Gagliardi

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

per la vendita di materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco di alto fusto nelle particelle forestali n. 1, 8, 12 in località "Cinto Molara e Le Manche" e ceduo di leccio della particella forestale n. 15 in località "Scorticabuoi" in agro di Gorgoglione e di proprietà del Comune di Gorgoglione (MT).

A. CONDIZIONI GENERALI Art. 1

L'amministrazione Comunale di Gorgoglione (MT) mette in vendita, in esecuzione della determina n. 27 del 23.02.2010 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Gorgoglione con il quale si conferiva l'incarico di redazione del progetto di taglio esecutivo, il materiale legnoso ritraibile dal bosco di specie quercine di cui alle Particelle Forestali n° 1, 8, 12, 15 del Piano di Assestamento Forestale per il Comune di Gorgoglione (MT) approvato con D.P.G.R. n° 253 del 12.11.2004. La vendita avviene a mezzo pubblico incanto del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n° 827 e successive modificazioni;

Art. 2

La vendita avviene a corpo, partendo dal prezzo complessivo di base di ~~€35.095,30~~ ^{24.100,10} (trentacinquemilazeronovantacinquetrenta/00), così suddiviso: *ventiquattromiladuecento/10*
Lotto 1 comprendente le particelle forestali 1 e 15 - Importo € ~~19.733,00~~ ^{13.366,45}
(diciannovemilasettecentotrentatre/00); *(Tredicemilatrecentosessantasei/45)*
Lotto 2 comprendente le particelle forestali 8 e 12 - Importo € ~~15.362,30~~ ^{10.733,65}
(Quindicimilatrecentosessantadue/30). *(diecimilatrecentotrentatré/65)*

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art.3

Il materiale legnoso posto in vendita è così suddiviso:

X Ved. ALLEGATO

Lotto 1

Particella forestale n° 1
Località: **Cinto Molara**
Superficie d'intervento: **9 ettari**
Forma di governo: **alto fusto**
Specie principali: **cerro, roverella, carpino**
Totale piante martellate: **179**
Totale piante crocettate: **3.550**
Massa ritraibile in volume (m³): **333**
Massa ritraibile in quintali: **2.997**
Valore di macchiatico in Euro: ~~9.894,00~~ *6.910,35*

Particella forestale n° 15
Località: **Cantoniera-Scorciabuoi**
Superficie d'intervento: **3,5 ettari**
Forma di governo: **ceduo**
Specie principali: **leccio-roverella**

Totale piante da asportare di diametro tra 5 e 20 cm: 5700
Massa ritraibile in volume (m³): 296
Massa ritraibile in quintali: 2800
Valore di macchiatico in Euro: ~~9.842,00~~ 6.456,10

Lotto 2

Particella forestale n° 8
Località: **Le Manche**
Superficie d'intervento: 17,15 ettari
Forma di governo: **alto fusto**
Specie principali: **cerro, roverella**
Totale piante martellate: 823
Totale piante crocettate: 158
Massa ritraibile in volume (m³): 349
Massa ritraibile in quintali: 3.141
Valore di macchiatico in Euro: ~~10.365,00~~ 7.242,35

Particella forestale n° 12
Località: **Le Manche**
Superficie di intervento: 6,7 ettari
Forma di governo: **alto fusto**
Specie principali: **cerro, roverella, pini**
Totale piante martellate: 509
Totale piante crocettate: 591
Massa ritraibile in volume: 212,8 m³
Massa ritraibile in quintali: 1.777,4
Valore di macchiatico in Euro: ~~4.997,3~~ 3.491,30

Il lotto boschivo n° 1 in vendita è definito dai seguenti confini:

Particella Forestale n. 1: confina a Nord e Sud con boschi di proprietà privata, a Est con boschi e pascoli di proprietà privata, a Ovest con boschi di proprietà privata.

Particella Forestale n.° 15: confina a Nord con un fosso che separa la particella n.14, a Est con boschi di proprietà privata, a Sud con pascoli e seminativi privati, a Ovest con seminativi di proprietà privata.

Il lotto boschivo n° 2 in vendita è definito dai seguenti confini:

Particella Forestale n. 8: confina a Nord ed Est con boschi di proprietà privata, a Sud con la particella forestale n. 12, e ad Ovest con le particelle forestali nn. 7 e 11.

Particella Forestale n.° 12: confina a Nord con una pista sterrata, a Sud ed Ovest con seminativi privati, a Est con boschi di proprietà privata.

ART.4

Successivamente alla stipula del contratto di vendita, l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto. Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi all'autorità Forestale competente per territorio.

La consegna del materiale venduto avverrà a cura dell'Ente appaltante con la presenza del Tecnico progettista, un rappresentante dell'Ente delegato e un rappresentante del C.F.S. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il verbale di consegna ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli però rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente appaltante lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato di oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione e ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

Art.5

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale, al Tesoriere dell'Ente proprietario, in due rate, da versare nel seguente modo:

La prima, dell'importo del 50%, entro 8 (otto) giorni dalla data di aggiudicazione; la seconda entro tre mesi dalla prima, in ogni caso dovrà essere versata quando nel lotto boschivo rimarrà da utilizzare una quantità di piante il cui valore non sia inferiore a 2/3 del prezzo di aggiudicazione.

Dall'importo della prima rata dovrà essere prelevata una somma pari al 15% del prezzo di aggiudicazione per "OPERE DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO RUSTICO DELL'ENTE" a norma dell' Art. 15, comma 6, della L.R. n. 42 del 10.11.1998.

Detta somma sarà versata a cura dell'ENTE proprietario, alla Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento per la redazione e l'attuazione dei Piani di Assestamento forestale, approvati con delibera di Giunta Regionale n. 2514 del 30/12/2002

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo.

Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto.

Art.6

L'aggiudicatario dovrà indicare agli Enti preposti e alla Stazione C.F.S. competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco. L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio: tutte le piante o monconi che non sono contrassegnati con il martello forestale dei professionisti incaricati ad eseguire la martellata e recante le seguenti sigle: 017- Stemma Regione Basilicata – PZ 558 e/o qualsiasi altra pianta che non riporti altro tipo di contrassegno (es. crocette).

Art.7

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro 12 mesi dalla data della consegna e lo sgombero del materiale legnoso entro 12 mesi dalla data stessa, salvo eventuali proroghe concesse a termine del seguente articolo.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art.8

La proroga dei termini stabilita dal precedente articolo per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini, agli stessi Enti cui compete la facoltà di concederla.

Art.9

L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altro, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al

presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti.

Art.10

L'Aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle Prescrizioni previste dal Piano di Assestamento Forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art.11

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Agenti forestali giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'Aggiudicatario nonché di due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso, a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettamento od altro mezzo. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Art. 12

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Art. 13

E' consentito l'impiego della motosega. Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, a superficie inclinata o convessa; deve, inoltre, praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione da parte dell'autorità forestale. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello forestale.

Art.14

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale, impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da abbattere, nonché le *crochette* delle ulteriori piante assegnate al taglio. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto, in colore indelebile, il numero che porta la pianta martellata. Tale operazione va eseguita entro o al limite della lavorazione

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite, a carico dell'Aggiudicatario, le seguenti penalità:

- € 10,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- € 2,00 per mancata trascrizione, sulla sezione di taglio, del numero riportato sulla ceppaia;
- € 10,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte, secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- € 500,00 per inizio del taglio prima che si sia proceduto alla consegna ;
- € 500,00 oltre il valore delle piante eventualmente abbattute per ogni tettoia o capanna costruita senza la prescritta autorizzazione;

Art.15

Nell'abbattere gli alberi si useranno i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il valore di macchiatico o il doppio di detto valore, a seconda che il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile, da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del rilevamento, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni

minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art.45 del regolamento D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n° 1126 e del Regolamento di attuazione recante "Norme per il taglio dei boschi" approvato con D.G.R. n. 1734 del 27 luglio 1999 e successive modifiche.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati. Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al Comune nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Regione Basilicata, Dipartimento Finanze agli effetti degli artt. 134 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche.

Art. 16

L'autorità forestale competente per territorio, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica del Coordinamento provinciale competente e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente articolo.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria dell'Ispettorato predetto salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 17

La gestione della tagliata in ordine alla sistemazione dei residui della lavorazione, rami e cimali, deve procedere contestualmente all'utilizzazione. Trattandosi di un taglio di diradamento, i residui della lavorazione debbono essere lasciati in bosco e sparsi in maniera uniforme riducendone le dimensioni in modo da rimanere il più vicino possibile al suolo. È fatto obbligo di evitare accumuli di materiale quale misura di prevenzione degli incendi.

Art.18

L'aggiudicatario è obbligato:

1. a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
2. a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
3. a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc., danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
4. ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc

Art.19

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito dal presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art.20

- La carbonizzazione del bosco è permessa con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia

Art.21

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli Agenti forestali competenti per territorio. L'apertura di nuovi piazzali di carico e scarico e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione del competente Ufficio forestale.

Per ogni nuova via e/o piazzale aperti o ampliati senza autorizzazione del competente Ufficio forestale, l'Aggiudicatario sarà perseguibile a norma di legge

Art.22

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame. Per ogni ora o frazione di ora di novellame distrutto o danneggiato pagherà una penale di € 5,16 (cinque/16) se il danno è da ritenersi inevitabile, e di € 10,33 (dieci/33) se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

Art.23

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata dall'eventuale antecedente data di ultimazione, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente, agli Enti preposti e al C.F.S. In tal caso la chiusura prende data, peraltro, dall'arrivo di tale comunicazione.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un funzionario dell'Ufficio Competente della Regione Basilicata, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, come avanti determinata.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese del collaudo sono a carico dell'Ente appaltante, che si rivarrà, sul deposito definitivo versato.

Il calcolo del valore di macchiatico delle piante di cui al presente Capitolato d'Oneri dovrà in ogni caso fare riferimento al prezzo di mercato vigente entro la scadenza prevista dal collaudo, anche se la stessa dovesse avvenire in data successiva.

Art.24

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art.25

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione e con le modalità contemplate nel presente disciplinare.

In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art.26

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico, sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia, il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere, a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario dalle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Art.27

L'ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art.28

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art.29

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario non sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli articoli precedenti.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art.30

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri, che non sia stata prevista, sarà fatta dal collaudatore.

Art.31

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

Dott. Francesco Ripullone
Consulente tecnico-scientifico

COMUNE DI GORGOGNONE
 PROTOCOLLO GENERALE

25 SET 2012

PROT. 2894 CAT. VI CL. 9

di-

X ALLEGATO

Al sig. Sindaco del
Comune di Gorgoglione
Via Roma 159
c.a. Responsabile Ufficio Tecnico
Tel/Fax 0835560078

**Oggetto: comunicazione variazione valore di macchiatico – alto fusto-ceduo lotti boschivi 1-8-12-15
 "Loc. Pergamo-Le Manche, Scorticabuoi, Cinto Molara".**

Premesso che:

- in data 12/11/2004 con D.P.G.R. n. 253 veniva approvato il Piano di Assestamento della Collina Materana, comprendente i comuni di Aliano, San Mauro Forte, Stigliano e Gorgoglione;
- in data 23/02/2010 con Determina n. 27 veniva affidato al sottoscritto l'incarico di redigere la martellata sui lotti boschivi in oggetto;
- in data 25/10/2010 veniva trasmessa una relazione indicante il valore di macchiatico pari ad Euro 35.095,30, per una massa ritraibile totale di 1196,8 m3, poi riportato anche nel Capitolato d'oneri redatto in data 24.06.2011 e che nella stessa relazione veniva specificato che il prezzo era stato determinato tenendo conto del mercato in quel momento, dei luoghi di intervento, nonché, della specie e della qualità del legname assegnato al taglio (legna da ardere);
- in data 31.10.2011 con Prot. n. 3812 veniva pubblicato il bando a base d'asta per l'assegnazione dei lotti boschivi in oggetto e che tale bando scadeva senza alcuna richiesta da parte di ditte boschive utilizzatrici;
- in data 24/05/2012 veniva trasmessa al Comune di Gorgoglione una relazione in cui si consigliava una riduzione di prezzo di circa il 20% da Euro 35.095,30 a 28.076,24, giustificando le motivazioni legate ad una serie di congiunture sfavorevoli che sta attraversando il mercato della legna da ardere, tra le quali, diminuzione della richiesta di prodotto, incremento dei costi di utilizzazione a causa del notevole aumento dei prezzi petroliferi, contingenza economica sfavorevole, con la crisi di liquidità, le variazioni ai regimi dell'IVA e dell'imposizione fiscale che in vario modo colpiscono le imprese, la riduzione dei consumi ecc.;
- in data 13.07.2012 con Prot. n. 2190 veniva pubblicato un nuovo bando a base d'asta per l'assegnazione dei lotti boschivi in oggetto e che tale bando scadeva nuovamente senza alcuna richiesta da parte di ditte boschive utilizzatrici;

con la presente

si consiglia un nuovo ribasso di circa il 12% per le motivazioni sopra esplicitate, a cui si aggiunge anche lo stato di salute di una parte delle piante dei lotti boschivi 8-12 in cui è in atto un deperimento, le cui cause non sono ancora state chiarite, per cui un ulteriore ritardo nell'intervento potrebbe portare ad un ulteriore deprezzamento del legname e a rischi di contagio anche alle piante più sane.

Pertanto il prezzo attuale ripartito per i singoli lotti diventa:

Particella forestale n° 1

Massa ritraibile in quintali: **2.997**

Valore di macchiatico precedente in Euro: **7.912,80**

Valore di macchiatico attuale in Euro: **6.910,35**

Particella forestale n° 8

Massa ritraibile in quintali: **3141**

Valore di macchiatico precedente in Euro: **8.292,00**

Valore di macchiatico attuale in Euro: **7.242,35**

Particella forestale n° : 12

Massa ritraibile in quintali: **1.777,4**

Valore di macchiatico precedente in Euro: **4.997,30**

Valore di macchiatico attuale in Euro: **3.491,30**

Particella forestale n° : 15

Massa ritraibile in quintali: **2800**

Valore di macchiatico precedente in Euro: **7.873,60**

Valore di macchiatico attuale in Euro: **6.456,10**

A-Valore di macchiatico attuale

-specie forestale: *in prevalenza cerro*

-prodotto: legna da ardere

Voci	Quantita' presunta q.li	Valore di macchiatico precedente €	Valore di macchiatico attuale €
-legna da ardere	10.715,4	29.075,70	24.100,10

Si precisa che l'Amministrazione Comunale, ha facoltà, nel rispetto delle leggi in materia, di procedere alla vendita del materiale legnoso di che trattasi secondo modi che ritiene più opportuni ed economicamente più vantaggiosi.

Sicuro del corretto operato dello scrivente, si porgono distinti saluti.

Potenza, lì 24.09.2012



Il consulente tecnico scientifico

Dott. Francesco Ripullone